

- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 **E fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.**
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere accordi quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al SACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreniin attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.
9. **PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000**
- 9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000" riportata nel sito <https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/misureconservazione-piani-gestione> e n. 1562 dell'8 luglio 2024 "Ampliamento della rete dei siti Natura 2000" riportate alla pagina web <https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/parchinatura2000/consultazione/normativa/normerer/individuazione-siti-atti-regionali>, a tutte le prescrizioni previste dai Regolamenti di settore delle Aree Protette che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, nonché alle seguenti condizioni:
- rispetto dei temi di riproduzione della fauna selvatica;

- mantenimento degli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causato;

- obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;

- divieto di abbandono di rifiuti o altro materiale.
10. **PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE**
- 10.1 Nelle zone umide vigono i divieti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/57 "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide", nonché quelli previsti dall'art. 31 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater della Legge n. 157/1992 e quelli previsti dalle deliberazioni n. 1227/2024 e n. 1562/2024 per i Siti Natura 2000, quando più restrittivi.
11. **PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE**
- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì-Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte – Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 18 settembre.
12. **PRESCRIZIONI VALIDE NEI BOSCHI E NEI TERRENI COLPITI DA INCENDI**
- 12.1 La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" all'art. 10 vieta per dieci anni la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il divieto si applica a partire dalla data di pubblicazione delle cartografie sul geoportale degli incendi boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link <https://geoportale.incendiboschivi.it/portal/apps/sites/#/geoportale-incendi-boschivi>, che avviene comunque entro il 1° aprile dell'anno successivo all'incendio. Il geoportale dei Carabinieri non riporta la distinzione delle aree percorse dal fuoco in aree boscate e non boscate; le aree boscate sono invece visibili tramite il gis web regionale di cui al link <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/CIBH5/index.html>. Inoltre, l'art. 60 comma 1 lett. f) della legge regionale n. 8/1994 vieta di esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi.

ALLEGATO E: PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto de proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo

13. **TESSERINO VENATORIO**
- 13.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione.
- 13.2 **Tesserino cartaceo: il cacciatore deve, prima di iniziare** l'attività venatoria nel giorno prescelto, **contrassegnare** mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi, sul foglio relativo al giorno di caccia, le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) **e ATC in cui va a caccia, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sull'etichetta del proprio tesserino che precede l'ATC** prescelto (ad es. se sull'etichetta è scritto **1-BO02 2-BO01** e si sceglie di cacciare in **BO01 si deve contrassegnare la casella ATC 2, se sull'etichetta è scritto 1-FE05 2-PC03 3-PRO1 e si sceglie di cacciare nel FE05 si deve contrassegnare la casella ATC 1**). Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, o fuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agrituristico- venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ), così come se esercita la caccia nelle due giornate settimanali in più alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, nei mesi di ottobre e novembre.
- 13.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 13.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato.
- 13.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 13.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie cacciabili in Emilia-Romagna; se si abbatte in un'altra Regione una specie non consentita in Emilia-Romagna, e pertanto non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 13.7 **Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito da quello digitale (App per smartphone).** L'utilizzo del tesserino digitale è alternativo al cartaceo. Modalità ed istruzioni per l'utilizzo del tesserino digitale vengono demandate a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura. Il tesserino digitale in forma App sarà scaricabile da piattaforma Google-play o Apple store, verrà validato con identità digitale.
- 13.8 Per l'esercizio della caccia alle seguenti specie: pavoncella, moretta e moriglione e per le specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE sarà predisposto un idoneo sistema informatico che consentirà di conteggiare i prelievi e bloccare la caccia al raggiungimento dei contingenti previsti per ogni singola specie.
- 13.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda **“Caccia in mobilità alla fauna migratoria”, indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.**
- 13.10 In caso smarrimento o furto del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di quanto accaduto (da rendersi ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, D.Lgs. 82/2005, D.P.R. 68/2005) o producendo copia di relativa denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza. In caso di deterioramento per ottenere duplicato sarà necessario restituire il tesserino non più utilizzabile.
- 13.11 Soltanto il **tesserino cartaceo va riconsegnato** all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque **non oltre il 31 marzo**. In caso di mancata riconsegna l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la denuncia di cui al precedente punto 13.11. Per il tesserino digitale la riconsegna è eseguita in automatico dall'applicazione a fine stagione venatoria.
- 13.12 Il tesserino, cartaceo o digitale, è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 13.13 **I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento)** anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.
14. **DISPOSIZIONI FINALI**
- 14.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 14.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 14.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 14.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del R.R. n. 3/2024 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la

ALLEGATO E: PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufaie coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

- sicurezza e la salute personale.
- 14.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 3/2024, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione
- 14.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 14.7 A chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne comunicazione a ISPRA scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it.
- 14.8 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO F – LINEA PEDEMONTANA Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

ALLEGATO G – CORSI D'ACQUA REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redefossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Bondione, Cavo Marani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Fiume Secchia, Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale (Comune di Reggiolo), Condotto Barbanta Alta, Canale Tassarola, Canale Calvetro, Canalazzo di Brescello.

ALLEGATO H: INTEGRAZIONI DEGLI ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11 ATC RE1

In caso di piene del fiume Po con livello superiore a metri 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Boretto (RE), con conseguente allagamento dei terreni golenali, la caccia in forma vagante è VIETATA. Al superamento del livello di metri 4,30 saranno collocate in loco a cura dell'ATC tabelle indicanti il divieto di caccia. Le tabelle verranno rimosse quando il livello del fiume Po sarà inferiore a metri 4,30 e i terreni precedentemente allagati saranno per la maggior parte scoperti per consentire la ripresa della caccia in forma vagante. La caccia alla femmina di fagiano termina **domenica 22 novembre**. La caccia alla lepre termina **domenica 22 novembre**.

ATC RE2

All'area di Golena nel comune di Luzzara compresa tra la Strada Provinciale 35, la Strada Provinciale 62 e la sponda destra del fiume Po, inserimento della seguente regolamentazione: in caso di esondazione del fiume Po, con livello superiore a m. 4.30 rispetto allo zero idrografico della stazione di Boretto, è vietata la caccia in forma vagante, mentre è ammessa la caccia alla selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento ed è vietato trasportare a bordo di veicoli o natanti armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. La comunicazione ai cacciatori relativa a chiusura e riapertura alla caccia vagante dell'area avverrà attraverso un messaggio di allerta pubblicato sul sito web dell'ATC (www.atcre2.it) ed attraverso la collocazione e la rimozione di tabelle integrative di divieto. La cessazione del divieto alla caccia vagante avrà luogo al termine della situazione di allagamento e comunque non oltre il quattordicesimo giorno da quello di discesa delle acque sotto il livello dei 4,30 m rispetto allo zero idrografico della stazione di Boretto. L'acquisizione da parte dell'ATC RE 02 “Pianura Est” dei livelli idrografici del fiume Po, avverranno attraverso la consultazione del sito informatico dell'AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po – servizio di monitoraggio idrografico).

COORDINAMENTO ATC REGGIO EMILIA

Estratto del Calendario venatorio Regionale 2026 -2027

- 3.2 **Per le specie starna e pernice rossa la caccia è vietata negli ATC RE 1 e ATC RE 2.**
- 3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale. Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>
4. **FORME E GIORNATE DI CACCIA**
- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 21 settembre 2025 a sabato 31 gennaio 2026. In particolare:
- 4.2 La caccia alla **fauna stanziale** - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. **da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre**, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore **in due giornate fisse (giovedì e domenica)** ogni settimana;
- B. **da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre**, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, **in tre giornate a scelta ogni settimana**;
- C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.
- 4.3 La caccia alla **fauna migratoria** - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana. Per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
- b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battaglia o entro la golena fluviale qualorapiù ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tuttoil territorio.
- D. Nel periodo da giovedì 1° ottobre a domenica 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia **alla sola migratoria**, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.), che dovranno essere posizionati al massimo due ore prima dell'orario dell'attività venatoria;
- 4.9 La caccia alla **beccaccia** è consentita con le seguenti modalità:
- A. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027 vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuatanell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da partedegli ATC, qualora presenti e autorizzate;
- b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battaglia oentro la golena fluviale qualora più ampia.In AFV su tutto il territorio;
- 4.10 La caccia alla **volpe** è consentita con le seguenti modalità:
- A. da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, prelievo in forma vagante in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, prelievo in forma vagante in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027, caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- D. da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio 2027 prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024, con le seguenti modalità:
- da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da giovedì 1° ottobre a domenica 31 gennaio 2027 in tre giornate a scelta ogni settimana;
- Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- 4.11 La caccia agli **ungulati** è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2024 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è

- consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione o, per la specie cinghiale, da altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana, salvo diverse disposizioni del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana.
- 4.14 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (**preapertura**) è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da **mercoledì 2 settembre a giovedì 17 settembre 2026**, ad esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 limitatamente alle specie **cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio** nelle giornate di **mercoledì 2 settembre, giovedì 3 settembre, domenica 6 settembre, giovedì 10 settembre, domenica 13 settembre e giovedì 17 settembre**, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, **fino alle ore 13,00 da parte dei soli cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna** - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. È consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia.
- 4.15 La caccia alla **fauna migratoria in mobilità** controllata di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge, nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011, da **giovedì 1° ottobre 2026 a domenica 31 gennaio 2027**.
- 4.16 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.18 Per la caccia alla lepre i STACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata ai STACP e al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per il territorio di Bologna dall'ATC d'iscrizione del conduttore entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. LATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra domenica 16 agosto e domenica 6 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 20 settembre - domenica 6 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
- 4.20 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e la detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.
- 4.21 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1). Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.
5. **ORARI VENATORI**
- 5.1 La caccia è consentita:
- Alla fauna **stanziale e migratoria** in forma vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
 - Alla fauna **migratoria** da appostamento da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
 - Alla volpe **da appostamento** con arma a canna rigata dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto con prelievo soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024;
 - A cervidi e bovidi **in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 **Nel periodo compreso tra mercoledì 2° settembre e giovedì 17 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00.**
- 5.3 Nel periodo compreso tra **domenica 20 settembre e domenica 27 settembre**, la caccia alla **fauna stanziale e migratoria in forma vagante è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto**.
- 5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:
- alle ATV dove la caccia è consentita da mercoledì 2 settembre a domenica 31 gennaio 2027 dall'alba fino al tramonto;
 - al prelievo degli ungulati.
- 5.5 **Gli orari venatori, riportati nell'Allegato D** al presente calendario, sono stati individuati facendo riferimento al valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale.
6. **CARNIERE**
- 6.1 Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato alla voce carniere giornaliero e stagionale nell'Allegato C al presente calendario, fatto salvo per la specie cinghiale per la quale non vi sono limiti di capi prelevabili.
- 6.2 Nei limiti dei piani approvati, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino a giovedì 31 dicembre 2026 e per il fagiano fino a domenica 31 gennaio 2027. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carniieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.3 Il numero totale dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2026/2027			
(fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno – 14 luglio	M	I, II
	16 agosto – 29 settembre	F	I e II
	1° gennaio – 15 marzo	M e F	O
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa	1° giugno – 15 luglio	M	I, II
	16 agosto – 30 settembre	M e F	tutte le classi
	1° gennaio – 30 marzo	M	I
DAINO	1° settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1° novembre – 15 marzo	F	I e II
	1° gennaio – 15 marzo	M e F	O
DAINO in aree a gestione non conservativa	1° settembre – 30 settembre	M	I
	1° novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
CERVO	1° ottobre – 15 febbraio	M	III
	1° gennaio – 15 marzo	M	I e II
	1° ottobre – 15 marzo	F	I e I
CERVO in aree a gestione non conservativa	1° gennaio – 15 marzo	M e F	O
	1° ottobre – 15 febbraio	M	III
	1° ottobre – 15 marzo	M	I e II
MUFLONE	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
	1° novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	1° giugno 2026 – 31 maggio 2027	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

7. **ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA**
- 7.1 **L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 16 agosto a giovedì 17 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.**
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 **Nel periodo intercorrente tra mercoledì 2 e giovedì 17 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio**, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.
- 7.5 **Da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino al termine del prelievo venatorio alla fauna stanziale - domenica 7 dicembre, nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.**
- 7.6 Nelle Zone addestramento cani di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso del gestore della zona stessa, comunicato al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.
8. **MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE**
- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispettoa qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;
 - a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - nei giardini e parchi pubblici e privati;
 - nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondichiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2026/2027							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	1 - 15 giugno 2026					04:30	21:55
	16 - 30 giugno 2026					04:30	22:00
	1 - 15 luglio 2026					04:40	22:00
	16 - 31 luglio 2026					04:50	21:50
	1 - 15 agosto 2026					05:10	21:30
	16 agosto - 1° settembre 2026					05:30	21:05
	2 - 19 settembre 2026			05:45	13:00	05:45	20:40
	20 - 30 settembre 2026	07:00	13:00	06:00 A 07:00 V	19:10 A 13:00 V	06:00	20:10
	1° - 15 ottobre 2026	07:20	18:45	06:20 A 07:20 V	18:45	06:20	19:45
	16 - 25 ottobre 2026	07:35	18:20	06:35 A 07:35 V	18:20	06:35	19:20
ORA SOLARE	26 ottobre 15 novembre 2026	07:00	17:00	06:00 A 07:00 V	17:00	06:00	18:00
	16 - 30 novembre 2026	07:20	16:40	06:20 A 07:20 V	16:40	06:20	17:40
	1 - 15 dicembre 2026	07:35	16:35	06:35 A 07:35 V	16:35	06:35	17:35
	16 - 31 dicembre 2026	07:45	16:40	06:45 A 07:45 V	16:40	06:45	17:40
	1 - 15 gennaio 2027	07:50	16:50	06:50 A 07:50 V	16:50	06:50	17:50
	16 - 31 gennaio 2027	07:40	17:10	06:40 A 07:40 V	17:10	06:40	18:10
	1 - 15 febbraio 2027					06:25	18:35
	16 - 28 febbraio 2027					06:05	18:55
	1 - 15 marzo 2027					05:40	19:15
	16 - 27 marzo 2027					05:15	19:30
ORA LEGALE	28 marzo - 15 aprile 2027					05:45	20:50
	16 - 30 aprile 2027					05:15	21:10
	1 - 15 maggio 2027					04:55	21:30
	16 - 31 maggio 2027					04:40	21:45

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti; la caccia al cinghiale in selezione si protrae fino alle ore 24:00.